

TRIBUNALE DI ORISTANO

Il Giudice unico, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 1659 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009, promossa da

L. G., residente in S█████ ed elettivamente domiciliato in O█████, presso lo studio dell'avv. D█████ M█████, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,

ricorrente

contro

P. F., residente in U█████, elettivamente domiciliato in S█████, presso lo studio dell'avv. A█████ G█████, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione,

resistente

MOTIVI

1. Con ricorso depositato in data 17 novembre 2009, G. L. ha agito, ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., contro F. P., esponendo:

- di essere proprietario e possessore del fondo agricolo sito in comune di U█████, località T█████, censito al Catasto terreni al foglio 10, mappali **;

- di aver da sempre avuto accesso al fondo, *“raccolgendovi olive e melacotogne, in particolare negli ultimi anni”*;

- che fino al dicembre 2008 il fondo risultava libero ed incolto;

- di aver successivamente verificato che il terreno era stato arato da terze persone e di aver, pertanto, provveduto a installare, all'altezza del mappale 576, un cancello di chiusura, in rete sorretta da paletti;

- di aver constatato che la rete ed i paletti erano stati quindi rimossi da *“un certo”* F. P., noto A█████, che *“accampava diritti sul fondo”*;

- di essere venuto a conoscenza nell'agosto 2009 che F. P. aveva installato un cancello all'ingresso del fondo, chiuso da lucchetto.

Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha domandato al Tribunale la reintegra del possesso sul fondo, con condanna di F. P. alla rimessione in pristino dei luoghi.

F. P. si è costituito in giudizio, contestando nel merito la domanda ed eccependo in rito il difetto di competenza per materia del Tribunale monocratico.

2. In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente.

La difesa di F. P. ha sostenuto che la cognizione della presente controversia spetterebbe alla sezione agraria del Tribunale di Oristano, *“posto che il sig. L. ha sempre ritenuto che il godimento del terreno di cui trattasi da parte del sig. P. derivasse da un contratto di diritto agrario”*.

In realtà, G. L. ha promosso nei confronti del resistente un'azione per la reintegrazione del possesso, sul presupposto dell'asserito spoglio perpetrato dal resistente ai suoi danni.

Correttamente è stato adito il Tribunale monocratico di Oristano.

E' sufficiente a tal proposito richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: *“Sono escluse dalla competenza della sezione specializzata agraria le azioni possessorie relative ai fondi rustici, poiché, in ordine ad esse, si controverte su questioni di fatto e non su diritti ed obblighi derivanti da contratti agrari. Infatti l'art. 26 della legge n. 11 del*

1971, che attribuisce espressamente alle sezioni agrarie la competenza sui provvedimenti cautelari di cui al capo II, titolo I, del libro IV, cod. proc. civ., implicitamente esclude dalla competenza di tali sezioni i procedimenti possessori, che restano attribuiti, sia per la fase interdittale che per quella di merito, alla cognizione del giudice unico monocratico. Nè la situazione è mutata a seguito della legge n. 29 del 1990 che (art. 9) ha attribuito alla competenza delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nascenti da un contratto agrario o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, poiché la norma non comprendeva anche i procedimenti possessori in ragione del fatto che, ai sensi dell'allora vigente art. 8, secondo comma, cod. proc. civ., questi rimanevano affidati alla competenza per materia del pretore, anche se aventi ad oggetto un bene facente parte di un rapporto agrario" (in tal senso, Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2006, n. 14959).

3. All'esito della fase sommaria del procedimento, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata tutela possessoria.

Con la missiva datata 8 luglio 1995 (doc. 1 del fascicolo del resistente), G. L. aveva comunicato al resistente disdetta dal rapporto di affitto avente ad oggetto il terreno per cui è causa, con invito al rilascio dell'immobile entro il 10 novembre 1997 (nella lettera il resistente è identificato con il nome di A. che risulta essere pacificamente impiegato come pseudonimo di F. P. -vedasi sul punto il ricorso ed il verbale d'udienza del 22 aprile 2010).

Con nuova missiva datata 20 novembre 2006 (doc. 3 del fascicolo del resistente) lo stesso L. aveva invitato l'Ispettorato dipartimentale dell'agricoltura a convocare "A. (F.) P. per il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), "per richiederne: 1) conferma rilascio terreno, 2) indennizzo per mancato rilascio".

Nell'autunno del 2006, dunque, F. P. era ancora nella disponibilità del fondo in oggetto, nonostante la disdetta comunicatagli nel 1995, destinata a determinare la cessazione del rapporto agrario fin dal 1997 (le missive menzionate costituiscono confessione stragiudiziale resa dal ricorrente sul punto).

Nel ricorso introduttivo del giudizio, G. L. ha omesso di riferire le suddette circostanze (apprese dal Tribunale attraverso le produzioni documentali del resistente), salvo riconoscerle in corso di causa, di fronte ad una domanda specifica del Giudice, nel corso dell'interrogatorio libero di cui all'udienza del 15 febbraio 2010.

E' significativo richiamare, al riguardo, un passo delle dichiarazioni di G. L. in risposta alla domanda di chiarimento del Tribunale a proposito della situazione dell'immobile: "Ho spedito più di una lettera al P. perché sentivo che avanzava pretese sul terreno".

Dunque, non solo esiste una confessione stragiudiziale del ricorrente circa l'esistenza di un rapporto di affitto del fondo in favore del P., ma è stata altresì riconosciuta l'interversione del titolo da detenzione in possesso da parte del conduttore, almeno dal 2006.

Il ricorrente ha infatti ammesso che F. P. aveva manifestato la volontà di considerare il terreno come cosa propria ("avanzare pretese sul terreno" significa questo nel linguaggio comune; è significativo che analoga terminologia sia stata impiegata nel ricorso per caratterizzare la più recente condotta di F. P., relativa ai fatti di spoglio qui in esame), modificando co-

si la relazione di fatto con la cosa (da detenzione in possesso).

Le prove raccolte nel corso della procedura, le dichiarazioni ed il comportamento processuale del ricorrente costituiscono nel complesso, sulla base di una cognizione sommaria tipica di questa fase del giudizio, prova esaustiva dell'infondatezza della domanda.

Si rileva, d'altronde, che nemmeno gli informatori escussi su richiesta del ricorrente hanno reso dichiarazioni idonee a supportare la domanda di G. L..

Occorre partire dalla premessa che G. L. ha riconosciuto stragiudizialmente che fino almeno al 2006 la disponibilità dell'immobile per cui è causa era in capo a F. P..

Di fronte a questo dato, appare evidentemente non credibile la dichiarazione resa da D. L. all'udienza del 22 aprile 2010, secondo cui G. L. era solito frequentare il fondo litigioso già da prima del 1981, e quindi, da allora, ininterrottamente fino alla data dell'asserito spoglio (avvenuto nell'aprile 2009).

Quanto alle dichiarazioni di M. F. S. I. L. (udienza del 22 aprile 2010) le stesse non appaiono rilevanti: l'informatore ha affermato di aver accompagnato talune volte il ricorrente sul fondo per cui è causa (quattro o cinque volte negli ultimi tre anni) al fine della mera raccolta delle olive, nei mesi compresi tra novembre e febbraio; circostanze invero eccessivamente episodiche e sporadiche al fine di rappresentare il possesso del fondo ed il concreto esercizio di potestà dominicali su di esso da parte di G. L..

M. G. P., cugina del ricorrente, ascoltata all'udienza dell'8 luglio 2010, ha riferito che G. L. e la moglie si sarebbero sempre recati sul fondo "per controllarlo" in occasione delle loro visite ad U. T., lasciando intendere una condotta abituale e risalente nel tempo. Anche queste dichiarazioni appaiono inattendibili, poiché non danno inspiegabilmente conto della presenza di F. P. sul terreno, attestata (si ripete) dallo stesso G. L. fino almeno al 2006.

F. F. (udienza del 20 settembre 2010) non è apparso credibile, a causa della manifesta contraddittorietà delle sue dichiarazioni: valga rilevare che l'informatore ha dapprima dichiarato: "Nel fondo, quando vi sono passato davanti, non ho mai visto nessuno", per poi affermare il contrario: "G. L., prima che fosse messo il cancello, l'avevo visto sul fondo in oggetto. Vi andava per vedere e controllare l'appezzamento di terreno".

E' convinzione del Tribunale che G. L. non abbia mai avuto la disponibilità materiale dell'immobile in oggetto, come invece sostenuto nel ricorso introduttivo.

Non solo. Al tempo dell'installazione da parte di F. P. del cancello posto a chiusura del fondo, il ricorrente non era al possesso dell'immobile né corpore, né animo, posto che il resistente, già detentore del terreno prima del 2006, doveva considerarsi divenuto fin da allora possessore, per effetto di interversione del titolo.

4. Tenuto conto della soccombenza della parte ricorrente, quest'ultima deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese processuali in favore del resistente, così come liquidate in dispositivo.

5. La condotta processuale di G. L., caratterizzata da mala fede (tale dovendosi qualificare lo stato soggettivo di chi, pur essendosi stragiudizialmente riconosciuto locatore di un fondo rustico, agisca in giudizio negando in radice l'esistenza di detto rapporto ed allegando, invece, il pro-

prio risalente possesso del fondo, *corpore et animo*, smentito dalle risultanze istruttorie), giustifica l'applicazione, *ex officio*, dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (come introdotto dall'art. 45 l. 18 giugno 2009, n. 69), che così recita: "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

Ritiene questo Tribunale di optare per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte interamente vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza.

La funzione dell'istituto è quella di assicurare la riparazione di un danno che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, è normalmente collegato alla celebrazione di un processo irragionevole: è il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del materiale difensivo, per la stessa partecipazione al processo quando imposta o, comunque, intervenuta nell'esercizio delle facoltà processuali etc., attività inevitabilmente sottratte alle ordinarie occupazioni e non compensate in alcun modo sul piano strettamente tecnico, dalla pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali, che riguarda evidentemente la sola rifusione degli oneri economici assunti o sostenuti per la difesa tecnica.

La tutela officiosa da parte del Giudice di un diritto comunque di natura privata si giustifica in ragione della coesistenza con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo e al contenimento dei relativi costi collettivi (art. 111 Cost.).

Il fine della realizzazione dell'interesse pubblico ad evitare il ricorso ingiustificato al processo da parte dei consociati e a promuovere una virtuosa fruizione del "servizio giustizia" viene perseguito dal Legislatore, indirettamente, attraverso la ancillare tutela di un interesse privato connesso.

La liquidazione del danno deve avvenire in via equitativa.

Nel caso concreto, ritiene questo Giudice di poter assumere a parametro di quantificazione i criteri di stima del danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, che la Corte europea dei diritti dell'Uomo liquida in una somma compresa fra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23 aprile 2005, n. 8568).

Se il criterio di liquidazione impiegato dai Giudici di Strasburgo è idoneo per la riparazione del danno da durata irragionevole del processo, ben può essere impiegato per liquidare il danno da processo irragionevole *tout court*.

Poiché il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in data 17 novembre 2009 e l'ultima udienza si è celebrata in data 15 novembre 2010, il ricorrente va condannato a risarcire al resistente la complessiva somma di euro 1.000,00 (importo liquidato al minimo delle soglie di riferimento, tenendo conto anche della non eccessiva complessità della controversia e delle difese svolte e del valore patrimoniale contenuto dell'oggetto della lite).

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza,

1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente alla refusione in favore del resistente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.713,58, di cui euro 607,00 per diritti ed euro 920,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente dell'ulteriore somma equitativamente determinata di euro 1.000,00.

Si comunichi.

Oristano, 17 novembre 2010.

Il Giudice

III CASO.it